

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 142/29/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E' impugnato l'Avviso d'Accertamento recante ICI anno 2007, assolta insufficientemente dalla contribuente.

Ella chiede l'annullamento dell'atto, con rifusione delle spese processuali. Sostiene che è stato violato l'art. 7, comma 1, L. 27.07.2000 n. 212 giacché l'Avviso d'Accertamento non reca allegate le delibere di Giunta Comunale alle quali fa riferimento. L'atto impugnato non reca la firma del responsabile del procedimento; per cui è nullo ex art. 3, 21- septies L. 241/90. Il medesimo è inesistente perché privo dei requisiti di notificazione, in violazione dell'art. 12, comma 4, DPR 60211973. Difetta di motivazioni: mancando gli allegati sopra cennati è impedita la difesa in quanto la contribuente non è messa in grado di verificare nemmeno l'esattezza matematica di quanto fiscalmente preteso.

Parte resistente sostiene che non è stato violato l'art. 7, comma 1, L. 21212000 in quanto gli atti richiamati nell'Avviso d'Accertamento sono atti pubblicati e resi pubblici attraverso le modalità di legge. L'atto impugnato è ritualmente firmato dal Responsabile della gestione del tributo, quindi esiste la firma del Responsabile del Procedimento. L'accertamento è stato notificato a mezzo posta, con raccomandata AR, come consentito dalla legge n. 89011992 e successive modificazioni e integrazioni. I conteggi dell'imposta dovuta sono stati acclusi nella raccomandata AR, quali parti integranti dell'Avviso d'Accertamento.

Chiede il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese e onorari di causa.

Il Collegio Giudicante ritiene non condivisibili le tesi avanzate dalla ricorrente.

Non sussiste alcuna violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente poiché le deliberazioni sono atti pubblici, reperibili e consultabili dal cittadino. L'atto impugnato è ritualmente firmato dal Responsabile del Procedimento, come prescritto dalla L. n. 241/90. La notificazione dell'atto contestato è avvenuta a mezzo posta, nel pieno rispetto della normativa contemplata dalla legge n. 890/1992 e successive modificazioni/integrazioni. Gli allegati, quali parti integranti dell'atto impugnato, risultano a conoscenza della contribuente; e, unitamente alle su citate deliberazioni di Giunta Comunale (consultabili, reperibili dall'interessato perché atti pubblici e pubblicati secondo le modalità di legge) fuggano la carenza di motivazioni dell'atto oggetto del presente ricorso.

Esso è infondato e non provato. Va respinto. Appare conforme al principio di equità il compensare le spese processuali fra le parti.

PQM

La Commissione respinge il ricorso e compensa le spese di giudizio.